



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Prot. n. 7458 del 03/05/2024

ORDINANZA N° 28 DEL 03.05.2024

OGGETTO: Deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, Concerto 5 Maggio – ROCCO HUNT

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nei giorni 29 – 30 Aprile, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Maggio 2024 avranno luogo i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola “patrono della Calabria, della Sicilia e della gente di mare” che rappresentano una importante e tradizionale manifestazione a carattere religioso e civile e prevedono lo svolgimento di due Fiere, l'allestimento del Luna Park, la realizzazione di un ricco programma di celebrazioni religiose e di spettacoli musicali e, non ultimo, di uno spettacolo pirotecnico che attrarranno sul territorio Comunale, per i giorni su indicati, una considerevole folla di fedeli e visitatori, provenienti da tutto il territorio Regionale e Nazionale;
- la tradizionale "Festa del 4 Maggio" rappresenta per la città di Paola l'evento religioso e fieristico più importante dell'anno;

CONSIDERATO che:

- giorno 2 Maggio 2024 era previsto nel centro città lo spettacolo musicale dell'artista Rocco Hunt;
- in occasione dell'evento musicale era stata emessa apposita ordinanza Sindacale n. 24 del 30.04.2024 per la Deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- a seguito delle condizioni meteo avverse, il concerto dell'Artista Rocco Hunt è stato rinviato al 5 Maggio 2024;

RAVVISATA la necessità, in occasione della manifestazione prevista per il giorno 5 Maggio 2024, di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

ATTESO che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

VISTO il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno”;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

VISTO il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 27.05.2021;

CONSIDERATO che la manifestazione di che trattasi nel piano di Zonizzazione acustica vigente ricade in Zona 4;

VISTA la L.R. n. 34 del 13/10/2009 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

VISTO l'art. 659 del Codice Penale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 22 del 29/04/2024 e n. 24 del 30/04/2024;

RITENUTO di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di una manifestazione temporanea svolta in luogo pubblico e aperto al pubblico, nella quale l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata al giorno 05 Maggio 2024

ORDINA

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. **Di autorizzare** gli organizzatori della manifestazione che si terrà giorno 5 Maggio 2024, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali;
2. **La deroga** alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza- Ufficio Territoriale del Governo – pec entilocali.prefcs@pec.interno.it;
- Al Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria all'indirizzo pec proteivile.presidenza@pec.regione.calabria.it ;
- Al Commissariato di PS di Paola (CS) all'indirizzo dipps126.5100@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Comando dei Carabinieri di Paola all'indirizzo pec tcs24561@pec.carabinieri.it ;
- Al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Paola all'indirizzo pec dist.cs02.paola@vigilfuoco.it;
- Al Dipartimento Arpacal di Cosenza - cosenza@pec.arpacal.it.
- Alla Centrale Operativa 118 all'indirizzo centraleoperativa118@pec.asp.cosenza.it;
- Alla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo Paola all'indirizzo lcpaola@mit.gov.it;
- Al Comando Guardia di Finanza – Compagni di Paola all'indirizzo pec cs1190000p@pec.gdf.it;
- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Al Responsabile del Settore 2 “Tecnico – Manutentivo” del Comune di Paola - SEDE;

Che sia pubblicata copia all'Albo Pretorio Online;

Ai sensi dell'art. 3, IV comma della L. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Giovanni POLITANO